

CONSORZIO DI TUTELA TINTILIA DEL MOLISE

STATUTO CONSORTILE

Art. 1 – COSTITUZIONE

Ai sensi della legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e del DM 18/07/2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini è costituito un Consorzio volontario di tutela denominata "Consorzio Di Tutela Tintilia del Molise", denominazione di origine controllata riconosciuta con DM 01.06.2011 pubblicato sulla GU 139 del 17.06.2011 .

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e, successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 – DURATA Il Consorzio ha durata sino al 31 Dicembre 2060 salvo proroga.

Art. 3 – SEDE Il Consorzio ha sede legale in Campobasso, alla Piazza della Vittoria, 1.

Il Consiglio di amministrazione può, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede, istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 – SCOPI E COMPITI Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel tutelare, promuovere, valorizzare

informare il consumatore e curare gli interessi generali della DOC

"Tintilia del Molise".

A tal fine può svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini ed, in particolare:

1) Se riconosciuto ai sensi dell'art.41, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ha lo scopo di:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOC "Tintilia del Molise", nonché compiti collaborativi nell'applicazione della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico congiunturale della DOC "Tintilia del Molise", nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOC "Tintilia del Molise" da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione tutelata e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con la Regione Molise per lo svolgimento delle attività di competenza della stessa;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza, da espletare prevalentemente nella fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con la Regione Molise.

- 2) Se riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (erga-omnes), oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c), svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo ed anche nei confronti di quelli non associati al Consorzio.

Il Consorzio, se autorizzato ai sensi del predetto comma 4, nell'interesse di tutti i produttori, anche quelli non aderenti al Consorzio, può inoltre svolgere le seguenti attività:

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità dei prodotti vitivinicoli a DOC "Tintilia del Molise", e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della stessa, nonché definire piani di miglioramento della qualità dei prodotti a DOC "Tintilia del Molise";
- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOC "Tintilia del Molise";
- esercitare e promuovere ogni azione presso tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, avanti qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e salvaguardia della denominazione e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori.

- 3) Come attività strumentale e funzionale a tutti gli scopi e finalità di cui sopra il Consorzio può:

- avanzare eventuali proposte di modifica del disciplinare della DOC

"Tintilia del Molise" per l'adeguamento a nuove esigenze tecnologiche, di presentazione, di consumo ecc. ecc. condivise dai produttori, presentando le relative istanze ufficiali agli organi nazionali ed europei all'uopo preposti secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale ed europea.

- collaborare con gli altri Consorzi di tutela delle altre denominazioni di origine dei vini molisani;
- partecipare, anche con altri Enti e/o Associazioni a bandi comunitari, statali, regionali per accedere a contributi e sostegni economici volti a realizzare il suo oggetto sociale, assumendone relativi impegni ed obblighi;
- collaborare in sinergia con altri soggetti pubblici e privati che promuovono prodotti tipici e/o il territorio molisano nell'ottica di promuovere e valorizzare al meglio le produzioni a DOC "Tintilia del Molise";
- curare la formazione e fornire assistenza tecnica e professionale ai produttori della DOC "Tintilia del Molise";
- partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organizzazioni, Società od Enti di qualsiasi natura aventi finalità analoghe o complementari;
- stipulare, convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati aventi finalità analoghe o complementari;
- partecipare a mostre, fiere, convegni, workshop, manifestazioni anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
- espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale della DOC Tintilia del Molise in collaborazione con la Pubblica amministrazione e con gli Organismi di controllo.

-Il Consorzio può detenere ed adottare un marchio consortile a favore dei soli associati da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello Statuto.

-Il Consorzio, qualora riconosciuto ai sensi del comma 4 art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, può proporre come logo della DOC "Tintilia del Molise" il marchio consortile o creare un logo ex-novo inserendolo nel disciplinare di produzione e garantendone l'uso a tutti i produttori, anche se non aderenti al Consorzio.

4) Il Consorzio se riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (erga-omnes)

Può inoltre svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione, da espletare prevalentemente nella fase di commercio, nei riguardi di tutti gli operatori inseriti nel controllo della DOC "Tintilia del Molise" anche di quelli non associati al Consorzio.

Tali attività di vigilanza, tutela e salvaguardia, sono ben distinte dalle attività di controllo svolte dagli organismi di Controllo e Certificazione e, sono svolte, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito chiamato ICQRF, ed in raccordo con la Regione Molise.

Le attività di vigilanza possono consistere nella:

a) verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della DOC "Tintilia del Molise". Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione;

b) nella vigilanza sui prodotti simili, che con false indicazioni

sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possono ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni della DOC "Tintilia del Molise".

Le predette attività di vigilanza sono svolte attraverso la definizione di un programma di vigilanza che ha durata triennale, salvo modifiche, elaborato dall'Ufficio periferico di Campobasso dell'ICQRF e dal Consorzio stesso.

Il Consorzio deve trasmettere annualmente all'Ufficio periferico di Campobasso dell'ICQRF un rendiconto dell'attività di vigilanza svolta.

Le modalità di espletamento della predetta attività di vigilanza, il contenuto del programma di vigilanza e le modalità di rendicontazione annuale dell'attività di vigilanza, sono svolte dal Consorzio ai sensi dell'art. 41 comma 4 e 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del DM 18/07/2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Il Consorzio può inoltre e comunque svolgere tutte le iniziative, attività, compiti e funzioni che gli derivano dalla normativa europea, nazionale e regionale che siano in sintonia con i compiti e scopi del Consorzio stesso.

I costi derivanti dalle attività erga-omnes, di cui al comma 4 dell'art.41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOC "Tintilia del Molise" (viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri), anche se non aderenti al Consorzio. I predetti contributi dovuti all'attività erga-omnes del Consorzio devono essere riportati in bilancio in conti separati. I predetti contributi sono

costituiti da tariffe applicabili a ciascun soggetto della filiera (viticoltore, vinificatore ed imbottigliatore) della DOC "Tintilia del Molise" sottoposto al sistema di controllo. Le tariffe sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base della quantità di prodotto a DOC Tintilia del Molise (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. La delibera del Consiglio di amministrazione con la quale si determinano le quote contributive sarà trasmessa al Ministero per l'approvazione.

Se il Consorzio della DOC "Tintilia del Molise" è autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 legge 12 dicembre 2016, n. 238 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 Dicembre 2008, n.201.

L'ammontare dell'eventuale contributo di avviamento è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle DOC "Tintilia del Molise" inseriti nel sistema di controllo della denominazione (art.41 comma 1 legge 12 dicembre 2016, n. 238) che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ed in particolare:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;

- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli soci, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto. L'ammissione al Consorzio deve essere garantita, in maniera singola od associata a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

1. l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
2. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
3. gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14 Dicembre 1999 n.558;
4. l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
5. per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla DOC "Tintilia del Molise"; la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.

Gli organismi associativi devono presentare con la domanda di adesione anche l'elenco dei propri soci e/o conferenti e/o aderenti che rivendicano la DOC Tintilia del Molise, che abbiano rilasciato espressa delega all'organismo associativo per la adesione al Consorzio, con i loro dati

anagrafici e produttivi (suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza) utili anche per la definizione della rappresentatività consortile. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato.

Entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione il richiedente deve versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione e l'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 22 Dicembre 2008, n.201 previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione.

Il Consiglio di Amministrazione dopo aver verificato il pagamento della quota di iscrizione provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro Soci.

La qualità di socio si acquista dall'annotazione predetta.

Art. 6 -QUOTA DI AMMISSIONE E LIBRO SOCI L'entità della quota di ammissione è determinata con delibera del Consiglio di amministrazione. Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione. Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per la stessa denominazione, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per la stessa denominazione all'interno del Consorzio. Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per

l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 7-CONTRIBUTO ANNUALE ED EVENTUALI CONTRIBUTI

STRAORDINARI Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo di uva rivendicata e denunciata;
- per i vinificatori: al litro di vino feccioso rivendicato e denunciato;
- per gli imbottiglieri: al litro di vino imbottigliato.

La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per la DOC "Tintilia del Molise" nella campagna vendemmiale immediatamente precedente (o, in mancanza, nell'ultima campagna di cui sono note le risultanze) così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

Qualora detti dati non fossero disponibili, il Consorzio potrà chiedere ai

soci i dati quantitativi annui di uve raccolte, di vino prodotto e di vino imbottigliato come DOC "Tintilia del Molise".

Nei casi di adesione in forma associata, la realtà associativa (cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale) ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio è tenuta a comunicare annualmente - e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno - oltre alle quantità di prodotto (uve), i nominativi di ciascun socio produttore e la qualifica di conferente totale o parziale del prodotto, nonché le superfici vitate di riferimento. Per le aziende ad inizio attività, relativamente alla categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, salvo conguaglio alla prima campagna utile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, con successiva verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

Il contributo annuale è composto da:

- a. contributo relativo all'attività di valorizzazione
- b. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza
- c. contributo relativo attività di servizio ai soci

I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) (limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza) relativi alle funzioni erga omnes.

I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio di

Amministrazione, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera. La delibera del Consiglio di amministrazione con la quale si determinano le quote contributive sarà trasmessa al Ministero per l'approvazione.

Art. 8 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

I soci devono adempiere ai seguenti obblighi:

- a) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- b) versamento del contributo annuale;
- c) versamento di eventuali contributi straordinari;
- d) relativamente ai soci che hanno aderito al Consorzio in forma associativa, avendo espressamente rilasciato delega all'organismo associativo, l'obbligo dei versamenti di cui agli artt. 6 e 7 (quota di ammissione, quota annua, eventuale contributo straordinario) ed ogni adempimento connesso, spetta all'organismo associativo;
- e) la realtà associativa (cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale) è tenuta a comunicare annualmente - e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno - oltre

alle quantità di prodotto (uve), i nominativi di ciascun socio produttore e la qualifica di conferente totale o parziale del prodotto, nonché le superfici vitate di riferimento dei soci di cui a delega all'adesione in forma associata al Consorzio;

- f) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio funzionali all'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- g) comunicazione al Consorzio da parte di ogni socio della eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso;
- h) nei casi in cui risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore;
- i) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi;

I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- di non porre in essere atti che costituiscono pregiudizio nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;
- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio

alla denominazione tutelata;

- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio

con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza

professionale;

- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.

Art. 9 – SANZIONI Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate. Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;

- b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale di cui all'art.7;

- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A/R, P.E.C. ovvero altra forma che assicuri la ricezione dell'invito, a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante

lettera raccomandata A/R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare ricorso ricorrendo al Collegio arbitrale.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 10 bis – RECESSO Gli obblighi dell'associato verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata o pec al Consiglio di amministrazione. Il recesso acquista efficacia dalla avvenuta conoscenza del Consiglio di amministrazione; tuttavia, il socio receduto è tenuto a rispettare gli obblighi assunti durante l'esercizio finanziario in corso.

Art. 10 ter – DECADENZA Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;

c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art.6.

Art. 10 quater – ESCLUSIONE Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente negli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi;
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A./R., P.E.C. ovvero altra forma che assicuri la ricezione del provvedimento.

L'interessato può impugnare il provvedimento al Collegio arbitrale.

Art. 11 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di amministrazione;

- l'Organo di controllo;
- il Presidente del Consorzio;

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) approvare le proposte di modifica del disciplinare di produzione della DOC "Tintilia del Molise";
- 3) deliberare osservazioni e/o proposte in ordine alle proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi il Territorio della Regione Molise;
- 4) adottare i provvedimenti di cui all'art. 39 e) della legge 12 dicembre 2016, n.238 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) ai fini della presentazione al Ministero (MASAF) delle richieste di cui ai punti 2, 3 e 4, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui agli articoli 5, 12 e 13 del DM 6/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) deliberare sul bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;

- 7) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione;
- 8) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
- 9) approvare il regolamento elettorale;
- 10) nominare i membri effettivi e supplenti dell'Organo di controllo, tutti iscritti nel registro dei Revisori legali;
- 11) deliberare l'adesione ad enti ed organismi la cui attività è funzionale al raggiungimento degli scopi consortili;
- 12) approvare i regolamenti interni;
- 13) istituire il marchio consortile e i relativi regolamenti d'uso;
- 14) stabilire e/o modificare le unità di conto di cui all'art.7;
- 15) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

- a) le modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo

ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. Per i soci aderenti al Consorzio in forma associata la convocazione potrà essere inoltrata anche solo alla realtà associativa di appartenenza.

In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa interviene l'Organo di controllo.

Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente più anziano ed in assenza di questo dal secondo vice Presidente o anche, se necessario, dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art.14; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile.

- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo lo stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito della Regione Molise sempre nei modi e nei tempi sopra riportati. Tutte le deliberazioni della Assemblea devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – MODALITÀ DI VOTO Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

Le delibere relative alle materie di cui ai numeri 2), 3) dell'art. 12 del presente statuto devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui agli articoli 5, 12 e 13 del DM 6 dicembre 2021 recante: "Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE)

n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,

concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione." Le delibere relative alle materie di cui al numero 4) dell'art. 12 del presente devono essere adottate a maggioranza dei presenti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la maggioranza della categoria dei soci viticoltori. Ciascun socio ha diritto ad un voto ponderale e cumulativo rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato risultante dalle denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente l'assemblea. Il suo "monte voti complessivo" corrisponde alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale.

Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

- a) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, compartecipi nell'esercizio dell'impresa familiare di cui all'art.230 bis C.C.;
- b) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;
- c) nel caso di società, ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o sono dagli stessi delegati.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli soci, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Il totale dei voti spettante a ciascun socio si determina assegnando:

- un voto ogni 0.50.00 ettari ad ogni Socio viticoltore;
- un voto per ogni 25 ettolitri di vino delle quantità sopra rilevate ad ogni Socio vinificatore;
- un voto per ogni 25 ettolitri di vino imbottigliato ad ogni Socio imbottigliatore.

Le unità di conto come sopra individuate potranno essere modificate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Qualora non siano disponibili i dati dell'ultima campagna vendemmiale per calcolare i voti saranno utilizzati gli ultimi dati utili e disponibili.

Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.

Art. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 7

I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio o loro delegati. La composizione del consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio, ed il numero dei Consiglieri di ciascuna categoria è proporzionalmente commisurato

al livello produttivo e delle relative unità di conto ad essa riferibili.

Ciascuna categoria non potrà essere rappresentata da meno di un consigliere. Se invitati, possono partecipare a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni o delle riconosciute Organizzazioni regionali di rappresentanza delle categorie produttive del Consorzio.

Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;
- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso o al Comitato elettorale appositamente costituito;
- propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna categoria, tenendo presente che tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio;
- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati o le liste per ogni categoria di voto, tenuto conto delle designazioni pervenute. Ciascun consorziato può eleggere i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando la scheda consegnata contenente i nominativi dei soli candidati della categoria fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili.

Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna categoria di appartenenza. Non può essere nominato consigliere, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/ e dal Consorzio. La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere richiesta al Collegio arbitrale. Per la corretta classificazione dei soci, nelle tre categorie di voto, sulla base della attività prevalente, stabilmente svolta dal produttore, si procede come segue:

1. al momento della sua adesione al Consorzio, in base alle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione;
2. nei successivi controlli annuali, in base alla effettiva attività svolta dal socio nei tre esercizi precedenti, o diversamente nei minori periodi di durata della sua associazione al Consorzio.

Ogni eventuale passaggio dei soci da una categoria all'altra, dovrà essere verificata dal Consiglio di amministrazione.

Viticoltori; comprende i soci conduttori, a qualsiasi titolo, di vigneti dai

quali ottengono prodotto tutelato dal Consorzio, da essi complessivamente venduto sul mercato, sia come uve o come prodotto vinificato o imbottigliato. Sono appartenenti a questa categoria anche coloro che acquistano uve e vini purché risultino inferiori alle quantità prodotte direttamente e nel rispetto della normativa vigente.

Vinificatori; comprende le cooperative che svolgono l'attività di vinificazione e/o imbottigliamento dei vini tutelati dal Consorzio, provenienti prevalentemente da uve prodotte dai soci conferenti. Comprende inoltre, tutti coloro che svolgono attività di vinificazione delle uve della denominazione tutelata.

Imbottiglieri; comprende i soci che svolgono le attività di imbottigliamento e/o confezionamento dei vini tutelati dal Consorzio.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o, subordinatamente, che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio o, subordinatamente ancora, il più anziano. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda. Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione. I consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, assumerà la carica il primo dei non eletti in lista nella relativa categoria di appartenenza del consigliere uscenti. Una volta

inutilmente completato lo scorrimento dei non eletti nella lista, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri appartenenti alla medesima categoria del consigliere dimissionario da sottoporre alla ratifica assembleare nel corso della adunanza successiva. Essi decadranno assieme a quelli rimasti in carica.

In caso di sopravvenuta decadenza o dimissioni della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si procederà a nuove elezioni. I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo per 3 (tre) sedute consecutive decadono dalla carica.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni.

Art. 16 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto e dalla legge.

In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

- 1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, e un Vicepresidente;
- 2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;
- 3) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi

compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

- 4) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
- 5) fissa la quota di ammissione al Consorzio;
- 6) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;
- 7) delibera l'istituzione e determina l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, per come disciplinato dall'art. 41 comma 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- 8) nomina le Commissioni tecniche e/o consultive e ne fissa l'eventuale compenso;
- 9) provvede all'espletamento dei compiti del D.M. 18 Luglio 2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza;
- 10) delibera il versamento di eventuali contributi straordinari ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali

interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare un direttore, stabilendone i poteri, le mansioni ed il compenso;
- b) costituire Commissioni a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; ivi compresi soggetti indicati dalle riconosciute Organizzazioni di rappresentanza delle categorie produttive del Consorzio;
- c) proporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei Soci nei limiti previsti dalla legge, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 17 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta

richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'O.d.G. nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 17 bis –ORGANO DI CONTROLLO – SINDACO UNICO

1) L'Organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito da un Sindaco unico, nominato dall'Assemblea ordinaria che ne determina il compenso e scelto nell'Albo dei Revisori contabili iscritti nell'apposito registro, di cui alla normativa vigente. Il Sindaco unico dura in carica tre anni ed è

rileggibile.

2) Il Sindaco unico:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 18 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente.

A lui spetta la firma sociale e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali nelle materie oggetto di deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il consigliere più anziano nella carica, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 19 – COMMISSIONI TECNICHE E/O CONSULTIVE

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, può nominare commissioni tecniche collegiali con funzioni consultive.

Nessun consorziato membro di organismi tecnici e amministrativi del Consorzio ha diritto ad un compenso per l'attività svolta e/o delegata.

Art. 20 – STRUTTURA OPERATIVA (ORGANIZZAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore del Consorzio di provata esperienza e capacità professionale, fissandone le attribuzioni, i poteri e il compenso.

Il Direttore sarà selezionato attraverso comparazione di Curriculum Vitae pervenuti a seguito di idonee forme di pubblicità. Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Art. 21 – COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di

Campobasso. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche e/o consultive nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio. I regolamenti interni diventano efficaci solo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentari e delle foreste.

Art. 23 – PATRIMONIO E BILANCIO

L'esercizio sociale del Consorzio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo i vigenti principi contabili e le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio o rendiconto consuntivo deve essere sottoposto alla revisione

legale dell'Organo di controllo che deve riferire all'Assemblea dei soci.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dell'Organo di controllo e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti o, infine ad aumento del fondo consortile.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di

gestione);

- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga-omnes" di cui all'art.41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga-omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga-omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per

l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

Art. 24 – MARCHIO CONSORTILE

In conformità a quanto prescritto dall'art. 41 comma 9 ed 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Consorzio può detenere ed utilizzare a favore degli associati un marchio consortile da sottoporre ad approvazione ministeriale, previo inserimento dello stesso nello Statuto.

Se il Consorzio è autorizzato ai sensi del comma 4 art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 può proporre come logo della DOC Tintilia del Molise il marchio consortile o creare un logo ex-novo, inserendolo nel disciplinare di produzione e garantendone l'uso a tutti i produttori inseriti nel sistema di controllo anche se non aderenti al Consorzio.

Art. 25 – REGOLAMENTO ELETTORALE

Il Regolamento elettorale è deliberato dall'Assemblea ordinaria e per la prima volta entro 150 giorni dall'approvazione del presente statuto. Ciascun socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l'attività prevalente e per la quale si candida alla carica di consigliere. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie. I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i soci in regola con l'assolvimento degli obblighi statutari.

Art. 26 – LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod.Civ.. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.